



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale in Scienza dello Sport

Classe di laurea magistrale n. LM-68

Dipartimento di riferimento Scienze mediche Sperimentali e Cliniche

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

SOMMARIO

Art. 1	Finalità	pg. 3
Art. 2	Disciplina e organizzazione del corso	pg. 3
Art. 3	Organi del Corso di Studi	pg. 3
Art. 4	Piano degli studi	pg. 4
Art. 5	Accesso al Corso di laurea magistrale	pg. 4
Art. 6	Attività di tirocinio	pg. 5
Art. 7	Attività formative relative alla preparazione della prova finale	pg. 5
Art. 8	Propedeuticità	pg. 6
Art. 9	Tipologia delle forme didattiche	pg. 6
Art. 10	Attività formative a scelta dello studente	pg. 6
Art. 11	Prove di profitto	pg. 7
Art. 12	Obblighi di frequenza	pg. 7
Art. 13	Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto	pg. 7
Art. 14	Riconoscimento di crediti formativi (CFU)	pg. 8
Art. 15	Obsolescenza CFU	pg. 8
Art. 16	Obblighi della struttura didattica e degli studenti	pg. 8
Art. 17	Studenti part-time e studenti lavoratori	pg. 9
Art. 18	Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi	pg. 9
Art. 19	Mobilità internazionale degli studenti	pg. 10
Art. 20	Sede amministrativa del corso e disposizione finale	pg. 10
Art. 21	Entrata in vigore del presente Regolamento	pg. 10

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienza dello Sport definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:

- a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
- b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Scienza dello Sport, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
1. Il Consiglio di corso di studio istituisce un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
2. Il Consiglio nomina al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti.

La Commissione didattica è costituita dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e da una rappresentanza dei docenti e degli studenti. La Commissione valuta le istanze concernenti la carriera degli studenti ed ha funzioni istruttorie nei confronti del Consiglio di Corso.

Il Responsabile delle attività di tirocinio viene nominato dal Consiglio di Corso di laurea magistrale su proposta del Coordinatore ed è Responsabile della progettazione, organizzazione ed attuazione delle attività di tirocinio in collaborazione con l'ufficio d'Ateneo preposto ai tirocini. Inoltre il Responsabile valuta e autorizza le proposte degli studenti relativamente alle attività formative a scelta.

Art. 4

Piano degli studi

3. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.

4. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di corso di laurea magistrale, approvato annualmente dal Dipartimento di riferimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e sottoposto agli organi di governo di ateneo, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo.

Art. 5

Accesso al Corso di laurea magistrale

5. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.

6. L'accesso al corso di laurea magistrale è a numero programmato definito annualmente dai competenti organi di Ateneo su proposta del Consiglio del corso di laurea magistrale in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee previa acquisizione di un certificato di idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.

7. Lo studente ammesso al Corso di laurea Magistrale deve essere in possesso del certificato di idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico sportivo (decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 1998, art. 2.4). L'eventuale inidoneità fisica all'esercizio alle funzioni specifiche del profilo professionale determina l'impossibilità o l'annullamento dell'iscrizione.

8. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienza dello Sport occorre uno dei seguenti requisiti curriculari:

-laurea in Scienze motorie (ex classe di laurea 33) o altro titolo di studio, conseguito all'estero, riconosciuto equipollente secondo la normativa vigente.

-diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). In questo caso, ai sensi dell'art.6, comma 1 del del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima della verifica della preparazione individuale, il candidato prima della prova di selezione per l'ammissione al Corso di laurea magistrale dovrà superare un esame scritto volto ad accertare sufficienti conoscenze nelle seguenti discipline: Biochimica (BIO/10), Fisiologia (BIO/09), Statistica medica (MED/01), Farmacologia (BIO/14). L'esame di ammissione alla prova di selezione dovrà essere sostenuto e superato dai candidati in possesso di diploma ISEF anche nel caso in cui il numero degli aspiranti all'iscrizione al Corso di laurea magistrale in Scienza dello Sport sia inferiore a 30 e quindi la prova di selezione non abbia luogo. L'esame di ammissione dei diplomati ISEF alla prova di selezione sarà un test scritto consistente di 10 domande con risposta a scelta multipla per ciascuna delle discipline suddette, per un totale di 40 domande. Per ogni risposta corretta verrà attribuito un punto, zero punti per ogni risposta non data e 0,25 punti negativi (-0,25) per ogni risposta errata. Il test si riterrà superato nel caso in cui il voto globale del candidato sia almeno di 24/40 (ventiquattro quarantesimi) e non inferiore a 4/10 in nessuna delle quattro discipline oggetto del test. Il test, qualora superato, sarà integrato da un breve colloquio orale individuale, che si svolgerà nella stessa giornata, atto ad accertare il possesso delle conoscenze relative alla lingua inglese ed all'informatica. Nell'occasione verrà anche verificato l'eventuale possesso da parte del diplomato ISEF di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, utili al curriculum formativo del Corso di laurea magistrale in Scienza dello Sport.

9. L'accesso al Corso di laurea magistrale è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli studi. Se il numero di candidati è inferiore ai trenta posti non si svolge la prova di selezione.

10. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

1. Per gli studenti stranieri è valutato il possesso del requisito della lingua italiana attraverso il sistema di certificazione interno all'ateneo. Qualora lo studente non posseda il livello linguistico richiesto, possono essere assegnati dal Consiglio di corso di laurea magistrale specifici debiti formativi. Ove non vengano assolti tali debiti formativi, è preclusa l'ammissione alle attività formative didattiche.

2. Annualmente è resa nota dal Manifesto degli studi la possibilità di accogliere richieste di trasferimento di studenti da altri Atenei, indicando i tempi e i modi di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione dei candidati.

3. La disponibilità ad accogliere studenti da altre sedi è vincolata, di norma, ai posti disponibili per la didattica frontale e dell'offerta formativa e di tirocinio, al numero di studenti fuori corso.

Art. 6 Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, sono previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.

2. Le attività di tirocinio comprendono:

- esperienze dirette sul campo con supervisione;

Il tirocinio rappresenta la sede privilegiata in cui lo studente sperimenta e consolida gli obiettivi di conoscenza perseguiti negli insegnamenti. Si realizza nelle sedi convenzionate, sia in Italia che all'estero, che rispondono ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture.

3. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate dal Responsabile delle attività di tirocinio (un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato).

4. Lo studente di cui il supervisore di tirocinio riferisca comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza degli altri studenti o per l'attrezzatura e tecnologia, che frequenti le attività di tirocinio in modo discontinuo o che non rispetti gli obblighi riportati nel presente regolamento, è sospeso dalle attività di tirocinio con deliberazione del Consiglio di corso di laurea magistrale su proposta motivata del Responsabile delle attività di tirocinio. La sospensione per motivazione e durata è formalizzata allo studente con lettera scritta. La riammissione è concordata con il Responsabile delle attività di tirocinio. Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione temporanea, può essere approvata dall'organo collegiale la sospensione definitiva dello studente dalle attività di tirocinio tramite apposita relazione che documenti approfonditamente le motivazioni.

5. La valutazione annuale delle attività di tirocinio è effettuata dal Responsabile delle attività di tirocinio. Tale valutazione esita in "approvato/non approvato". Il Responsabile delle attività di tirocinio assume il ruolo di Presidente ed ha le stesse responsabilità del Presidente dell'insegnamento riportate all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 7 Attività formative relative alla preparazione della prova finale

11. La prova finale consiste nella redazione di una tesi e sua dissertazione.

12. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi. Il voto di ammissione all'esame finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli insegnamenti.

13. I criteri per l'attribuzione del punteggio finale sono di assegnare agli studenti che si laureano "in corso" un punteggio compreso tra 0,5 e 2 punti: 2 punti per gli studenti che si laureano nella sessione di luglio; 1,5 punti per gli studenti che si laureano nella sessione di ottobre; 1 punto per gli studenti che si laureano nella sessione di febbraio; 0,5 punti per gli studenti che si laureano nella sessione di aprile. Nella valutazione della prova finale è concesso un punto aggiuntivo per lo studente che abbia partecipato alle esperienze ERASMUS con impegno e profitto. Le lodi ottenute dagli studenti negli insegnamenti sono valorizzate nella misura di 0,3 punti per ciascuna lode. La Commissione dell'esame può assegnare un punteggio compreso tra 2 e 8 punti per la valutazione delle tesi di laurea e della sua presentazione.
14. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.
15. Il calendario delle prove finali per il conseguimento del titolo, pubblicato all'inizio dell'anno accademico, deve prevedere almeno tre appelli opportunamente distribuiti nell'anno accademico, almeno uno dei quali collocato nell'anno solare successivo entro la data del 30 aprile.

Art. 8 Propedeuticità

1. Ai fini di un efficace svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 "quadro degli obiettivi e delle propedeuticità" del presente Regolamento.

Art. 9 Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Scienza dello Sport prevedono le seguenti metodologie didattiche:
 - convenzionale (didattica frontale);
 - teledidattica (per le attività mutate);
 - tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo);
 - seminariale (mono-multidisciplinari).
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti;
 - 16 ore dedicate a lezioni per i SSD: M-EDF/01 e M-EDF/02;
 - 25 ore di tirocinio.

Art. 10 Attività formative a scelta dello studente

1. Le Attività Elettive possono comprendere tirocini, seminari, laboratori, didattica frontale, e altre forme di didattica tra quelle indicate all'art. 9 del presente Regolamento e ricomprese in insegnamenti di altri Corsi di laurea dell'Ateneo. Il piano dell'offerta delle attività elettive del Corso di laurea magistrale è approvato annualmente dal Consiglio di Corso di laurea magistrale.
2. Lo studente può proporre il suo piano delle Attività Elettive integrando quelle offerte dal Corso di Laurea Magistrale con quelle erogate da altri Corsi di laurea. Tale piano deve essere pertinente agli obiettivi formativi e alle finalità del Corso di Laurea Magistrale in Scienza dello Sport.

3. Il Responsabile delle attività di tirocinio, incaricato dal Consiglio di Corso di laurea magistrale, valuta e autorizza le proposte degli studenti, definisce i criteri di valutazione dei risultati di apprendimento. Tale piano delle Attività Elettive integrato è approvato dal Consiglio di Corso di laurea magistrale. L'esame dell'insegnamento attività elettive termina in un giudizio "approvato/non approvato".

Art. 11 Prove di profitto

La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

16. Di norma l'esame di profitto, o prova di valutazione finale, è unico per ogni insegnamento. L'esame di profitto può essere preceduto da prove "in itinere" dei singoli moduli in cui è suddiviso l'insegnamento definite dal Presidente della commissione d'esame. Ciascun insegnamento si conclude con un esame che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico.

17. Il calendario delle prove d'esame, pubblicato all'inizio dell'anno accademico, indica le modalità e le date e gli spazi per lo svolgimento delle prove conclusive delle prove degli esami di profitto, prevedendo per ogni insegnamento almeno cinque appelli distribuiti in tre periodi di esami (almeno 1 per ciascun periodo) e adeguatamente distanziati uno dall'altro all'interno di ciascun periodo.

Art. 12 Obblighi di frequenza

1. La frequenza all'attività didattica programmata e di tirocinio è obbligatoria. È ammesso a sostenere gli esami programmati per l'acquisizione dei crediti relativi chi ha frequentato almeno il 70% delle ore di ciascuna attività didattica. Sono fatte salve modalità particolari per gravi e comprovati motivi che saranno approvate dal Consiglio di corso di laurea magistrale su istanza dello studente interessato.

2. La frequenza è verificata dal Presidente dell'insegnamento di concerto con i docenti responsabili di moduli, adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio di corso di laurea magistrale.

Art. 13 Il Presidente della commissione dell'esame di profitto

1. Per ogni insegnamento, il Coordinatore del corso di laurea magistrale, nomina il Presidente della commissione dell'esame di profitto.

2. Il Presidente della commissione dell'esame di profitto assolve le seguenti funzioni:
- a) predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, complete di contenuti e indicazioni per lo studio individuale e per le modalità di verifica del profitto facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'Insegnamento;
 - b) coordina il contributo offerto dall'insegnamento di cui è responsabile con gli altri insegnamenti del corso di laurea magistrale al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
 - c) guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
 - d) valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza maturati;
 - e) presiede le prove di profitto dell'insegnamento di cui è responsabile e verbalizza agli esiti;
 - f) assicura, nei confronti del Consiglio di corso di laurea magistrale, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
 - g) garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri insegnamenti.

Art. 14
Riconoscimento di crediti formativi (CFU)

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto
2. L'istanza di riconoscimento dei CFU maturati in precedenti corsi di studio, avanzata dallo studente nei tempi e nei modi indicati dalla struttura didattica, è valutata per ciascun modulo dal docente di settore scientifico disciplinare omogeneo o affine che propone la propria valutazione, secondo ai criteri del comma 2, al Consiglio di corso di laurea magistrale che assume specifica deliberazione.
3. In caso di trasferimento dello studente da altro ateneo, o passaggio dello studente da altri corsi di laurea dell'ateneo dopo superamento dell'esame di accesso di cui all'art. 5, il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento didattico di ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 15
Obsolescenza CFU

Nella valutazione dei CFU pregressi di cui all'art 14, è facoltà di ciascun docente valutare l'obsolescenza dei programmi in relazione ai contenuti specifici.

Per gli studenti che non conseguano il titolo di studio entro 6 anni accademici dall'immatricolazione oppure abbiano sospeso o interrotto gli studi per più di 5 anni solari, è prevista la valutazione dell'obsolescenza dei crediti ottenuti.

Art. 16
Obblighi della struttura didattica e degli studenti

1. Il corso di laurea magistrale è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare alle responsabilità della professione cui gli studenti aspirano. Nella comunità del corso di laurea magistrale gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il corso di laurea magistrale assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.
2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui il corso di laurea magistrale è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:

- adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l'impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;
- adottare in aula e nei laboratori comportamenti che non ostacolano o disturbano l'apprendimento proprio e altrui;
- evitare fotocopie non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l'uso improprio per finalità diverse dall'apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del corso di laurea magistrale o dai docenti;
- rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti o nella struttura universitaria, trattando i soli dati personali sensibili dei soggetti cui è stato autorizzato, mantenendo la necessaria riservatezza sui processi organizzativi amministrativi dei quali è venuto a conoscenza;
- adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o di elaborato di tesi;
- rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture che frequenta durante le attività formative professionalizzanti ed i tirocini nonché le procedure relative agli infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé e per i soggetti per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti;
- non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet) dati, audio o video registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del CLM-68, acquisiti direttamente o indirettamente;

3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difformi agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di ateneo.

Art. 17

Studenti part-time e studenti lavoratori

L'iscrizione in qualità di studente part-time non è automaticamente consentita, vista l'esistenza degli obblighi di frequenza. Gli studenti che accedono al corso di laurea magistrale con lo status di lavoratori o comunque interessati dovranno inoltrare istanza di frequenza diluita delle attività didattiche teoriche e di tirocinio assumendo lo status di studente a tempo parziale. Tale istanza sarà valutata nelle sue compatibilità con gli obiettivi del corso di laurea magistrale e tenendo conto dell'effettiva disponibilità di docenti, strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e dovrà realizzarsi nei modi che comunque salvaguardino le propedeuticità degli insegnamenti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. In ogni caso non possono chiedere l'iscrizione come studente part-time coloro i quali, già laureati, si iscrivono a corsi di laurea di pari livello e gli studenti che hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti.

Art. 18

Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi

In riferimento alla disciplina dei corsi singoli e dei corsi liberi, salvo apposita e motivata delibera del Consiglio di Corso di Laurea, non è ammessa la frequenza di corsi di insegnamento e altre attività didattiche organizzate, da parte di persone o studenti non iscritti al CdLM in Scienza della Sport.

Previa istanza degli interessati e delibera del Consiglio di Corso di Laurea può essere autorizzata agli uditori la sola frequenza di lezioni di insegnamenti o moduli compatibilmente alla capienza delle strutture a disposizione. A tale categoria non possono essere rilasciati dal docente o dalla struttura didattica attestati di frequenza. Gli uditori non possono essere inoltre ammessi a sostenere gli esami di profitto.

Art. 19

Mobilità internazionale degli studenti

Il Corso di laurea favorisce le attività di studio in Paesi Esteri incentivando i programmi ufficiali (es. Erasmus, accordi bilaterali) in base agli accordi di scambio siglati tra le Università coinvolte.

Agli studenti che avranno fruito nel corso di studio di un periodo all'estero da 1 a 3 mesi (anche non continuativi) verrà riconosciuto un incremento di punteggio in sede di attribuzione del voto di laurea.

Art. 20

Sede amministrativa del corso e disposizione finale

Il corso di laurea magistrale in Scienza dello sport ha sede amministrativa e didattica a Udine. Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 21

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.